SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° settembre 1995, n. 473.

Regolamento concernente l'articolazione in divisioni e la determinazione delle dotazioni organiche della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si articola la Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 17, relativo all'istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;

Ravvisata la necessità di procedere all'organizzazione della predetta ragioneria centrale e alla determinazione delle relative dotazioni organiche di personale;

Vista la nota in data 11 luglio 1994, n. 1734/94/7.517 con la quale, tra l'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - U.O.P.A. ha manifestato il proprio avviso in ordine all'articolazione in divisioni del predetto ufficio e alla determinazione del contingente di personale da assegnare;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 6 ottobre 1994, n. 12/94;

Considerato che l'articolazione in cinque divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, da un lato, costituisce di per sé contrazione del numero di divisioni (sei) in precedenza operanti presso le soppresse ragionerie centrali e, dall'altro, appare confacente alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, tenuto conto che l'art. 1, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto una nuova organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione che non potrà non riflettersi anche sull'attività della ragioneria centrale;

Ritenuto che per l'attuazione degli interporti e del connesso trasporto intermodale, il Ministero dei trasporti e della navigazione dovrà provvedere, tra l'altro, alla erogazione di contributi nonché agli investimenti finalizzati alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture interportuali e che, pertanto, al fine di assicurare un adeguato controllo su tutti i finanziamenti disposti su capitoli di pertinenza si rende indispensabile l'istituzione di una apposita divisione, cui affidare compiti di verifica sulla legittimità e proficuità delle spese sostenute;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e determina le dotazioni organiche di personale della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, istituita e definita di maggiore importanza dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. L'articolazione in divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è stabilita come segue:

Divisione I:

Affari generali e personale - Bilancio preventivo e consuntivo - Conto del patrimonio - Gestione delle entrate - Ordini di accreditamento - Rendiconti - Gestioni fuori bilancio - Conti giudiziali - Centro controllo e trasmissione dati;

Divisione II:

Spese di gestione in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna e navigazione aerea;

Divisione III:

Spese per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne del Ministero in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

Divisione IV:

Contributi per nuove costruzioni navali, trasformazioni, riparazioni ed installazioni di apparati motori - Contributi per l'ammodernamento del naviglio - Contributi interessi su operazioni di credito navale - Sovvenzioni alle società di navigazione - Concessioni demaniali - Contributi enti vari - Contratti e forniture varie;

Divisione V:

Trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, del personale civile e militare in attività di servizio e in quiescenza del Ministero - Altre spese fisse - Fitto locali.

Art. 3.

1. Per effetto della istituzione della suindicata ragioneria centrale, la dotazione organica della qualifica di dirigente generale di livello *C*, nel ruolo dei dirigenti generali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *H* della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata di una unità con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza.

2. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della precitata tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotta complessivamente di una unità.

3. La dotazione organica dei posti di dirigente superiore e di primo dirigente relativa alla ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, come sopra modificata, sarà conformata in modo da tenere conto della soppressione delle predette qualifiche dirigenziali operata dall'art. 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, all'atto della rideterminazione degli uffici dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato da effettuarsi ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 del predetto decreto legislativo.

Art. 4.

1. Ferma restando la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale dipendente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, definita da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1993, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 60, la dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non dirigenziale della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è stabilita come segue:

Qualifica funzionale	Codice	Profilo professionale	Dotazione organica Servizi - Centrali	Dotazione organica Servizi - Meccanografici
—		—	—	—
IX	1/A	Direttore amministrativo	1	
	13/A	Direttore amministrativo contabile	4	
VIII	1	Funzionario amministrativo	1	
	13	Funzionario amministrativo contabile	4	
VII	2	Collaboratore amministrativo	2	
	14	Collaboratore amministrativo contabile	13	
VI	3	Assistente amministrativo	2	
	19	Assistente amministrativo contabile	18	
	279	Capo unità operativa. . .		1
V	4	Operatore amministrativo	4	
	16	Operatore amministrativo contabile	4	
	283	Addetto a personal computers		2
IV	5	Coadiutore.	6	
	7	Dattilografo	2	
	284	Addetto alle unità di acquisizione dati		3
III	24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	5	
II	25	Addetto alle attrezzature e pulizie	1	
		Totali . . .	67	6

Art. 5.

1. La distribuzione della materia di competenza delle singole divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e la dotazione organica della ragioneria medesima formano oggetto di revisione, ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

— La legge n. 427/1985 reca disposizioni sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.Lgs n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni publbiche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge n. 537/1993 reca interventi correttivi di finanza pubblica. Si trascrive il teso dei commi 12 e 17 del relativo art. 1:

«12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.

13.-16. *(Omissis).*

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello *C* del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 17 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

— Si riporta il testo degli articoli 6, 15, 30 e 31 del D.Lgs. n. 29/1993, già citato in nota alle premesse:

«Art. 6 [come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs n. 546/1993] *(Individuazione di uffici e piante organiche).* — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

«Art. 15 [come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 470/1993] *(Qualifiche dirigenziali nonché di dirigente generale).* — 1. Nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, la dirigenza si articola nelle qualifiche di dirigente e, ove prevista da specifiche disposizioni legislative statali, di dirigente generale,

quest'ultima articolata nei livelli di funzione previsti dalle vigenti disposizioni. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore».

«Art. 30 [come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 470/1993] *(Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative».

«Art. 31 [come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 470/1993] *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto)*. — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. *Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.*

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-bis. *Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera* c), *è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta*».

Nota all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 6, 30 e 31 del D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota all'art. 3.

95G0520

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Gorla Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, sono stati eletti il consiglio comunale di Gorla Maggiore (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Giampiero Mari;

Considerato che, in data 15 settembre 1995, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gorla Maggiore (Varese) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gorla Maggiore (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giampiero Mari.

Il citato amministratore, in data 15 settembre 1995, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gorla Maggiore (Varese).

Roma, 23 ottobre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A6732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di San Fili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Fili (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1995, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Fili (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Sirimarco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Fili (Cosenza) — al quale la legge assegna dodici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1995.

Il civico consesso, infatti, in data 7 febbraio 1995, aveva approvato il bilancio di previsione per l'anno in corso, per il quale il Comitato regionale di controllo - Sezione di Cosenza, aveva richiesto elementi integrativi; l'organo di controllo, con provvedimento n. 253 del 26 maggio 1995, annullava sia la delibera con cui erano stati forniti gli elementi integrativi che quella relativa all'approvazione di bilancio di previsione e con nota pari numero dell'8 giugno 1995, notificata a tutti i consiglieri, diffidava l'assemblea consiliare a provvedere alla riapprovazione del documento contabile entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Decorso infruttuosamente anche tale termine, l'organo di controllo, con decisione pari numero del 14 luglio 1995, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, in data 2 agosto 1995. La predetta delibera veniva dichiarata dal Co.Re.Co., in data 18 settembre 1995, esente da vizi.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Fili (Cosenza).

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Fili (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Sirimarco.

Roma, 23 ottobre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A6733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1995.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Santadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 giugno 1995, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santadi (Cagliari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Ivo Deidda;

Considerato che il predetto funzionario, ammesso al corso di formazione dirigenziale ed inviato in missione a Roma, non può più proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Claudio Cabras e nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Santadi (Cagliari), in sostituzione del rag. Ivo Deidda con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A6734

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1995.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del consiglio provinciale di Caserta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, che apporta modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 2, 9, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della predetta legge 8 marzo 1951, n. 122;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1993, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Considerato che gli attuali collegi uninominali provinciali per la elezione del consiglio provinciale di Caserta non corrispondono più ai criteri obiettivi che avevano presieduto alla loro formazione, atteso che, nel frattempo, e sensibilmente mutata la densità demografica e sono intervenuti profondi cambiamenti nell'ambito del tessuto socio-economico delle aree di riferimento;

Ritenuta la opportunità di procedere alla ristrutturazione delle circoscrizioni dei ripetuti collegi onde adeguarle e renderle più rispondenti alle attuali esigenze di quelle collettività nel pieno rispetto dei predetti criteri ispiratori, a tutt'oggi da considerare gli unici atti a garantire il principio costituzionalmente garantito dell'uguaglianza del voto;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali provinciali per la elezione del consiglio provinciale di Caserta, sono stabilite come segue:

PROVINCIA DI CASERTA

Popolazione al 20 ottobre 1991: 815.815

Seggi assegnati n. 36

1 - *Collegio di Alife*

Capoluogo: Alife

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Ailano, Alife, Baia e Latina, Capriati al Volturno, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Sant'Angelo d'Alife.

2 - *Collegio di Aversa I*

Capoluogo: Aversa

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende tutte le strade della parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così elencate: via Abenavolo, via degli Abeti, via Adige, via dell'Agricoltura, via Altavilla, via Andreozzi, via degli Aratri, via Arno, via Aversa Ducenta, via Bianchi, via Bisceglia, via Bologna, via Borgo, via Bovio, via Bruno Italo, vico Campiglione, via Canduglia, via Cangemi, via Cappellone, vico Cappuccinelle, via dei Carretti, via Caruso, via Castello, via Cavallerizza, via Chianca, via Cilea, via Cimarosa, via Cirillo, piazza Cirillo, via Colonna, piazza della Concordia, via Corcioni, piazza Crispi, via De Chiara, via De Nicola, via Deledda, via Di Giacomo, via Donizetti, via Dragonetti, via Drengot, piazza del Duomo, via Einaudi, viale Europa, via delle Falci, via Firenze, via Frattini, via Fuori Le Mura, via Garibaldi, via Gioberti, via Giolitti, piazza Giovanni XXIII, via Golia, via Gridelli, via Gronchi, vico del Liceo, via Liguori, via Linguiti, via Lombardi, piazzetta Lucarelli, via Lucrezio, vicoletto Macello, via Macello, piazzetta Madonna di Casaluce, via Madre Teresa di Calcutta, via Marchione, piazza Marconi, via Marino (già via Graziadei), via Masaniello, via Mascagni, via Milano, via dei Mille, via Minghetti, via Monserrato, piazza Municipio, via Negri, via Nitti, piazza Normanna, via dell'Olmo, via Orlando, via Papa Luciani, via Parente, via Parmeggiano, via Parri, via Pastore (dal n. 1 al n. 18), via Perugia, via Pietrantonio, via Pignataro, via dei Pini, via Plebiscito, via Po, via Pommella, via del Popolo, via Porta Carrese San Girolamo, via Porta San Giovanni, via Presidio, piazza Principe Amedeo, piazza Puccini, via Quarto, via Rambone, via Rebursa, via della Repubblica, via Roma (dal n. 159 alla fine), via Rosano, piazza Rossini, via Sagliano, via Sallustio, via San Biagio, vico San Domenico, piazza San Domenico, via San Francesco da Paola, vico San Francesco d'Assisi, vicoletto San Francesco d'Assisi, via San Francesco d'Assisi, via San Giovanni, vico San Giovanni, via San Girolamo, via San Lorenzo, via San Nicola, vico San Nicola, vico San Paolo, vicoletto San Paolo, piazzetta San Paolo, via Sanfelice, via Santa Lucia, via Santa Maria a Piazza, via Santa

Maria della Neve, vico Santa Maria della Neve, via Santa Marta, vico Santa Marta, via Santa Martella, vico Santa Martella, via Sant'Andrea, vico Sant'Agostino, via Sant'Audeno, via Saporito, via Savoia, via Scugnizzo, via Seggio, via Segni, via Sella, via Sellitto, via Serao, via Sonnino, via Spirito Santo, via Stampa, via Succurre Miseris, vico del Teatro, via Tevere, via dei Torchi, via Torino, via Torrebianca (dal n. 2 al n. 34 e dal n. 1 al n. 27), piazza Trieste e Trento, via Tristano, via Truosolo, via Turati, via Valente, vico Valente, via Vecchia di Aversa, via Vecchia di Teverola, via Verdi, via Virgilio Gaspare, via Vittorio Emanuele III, via Vittorio Veneto, vico Volturno, via Zanardelli.

3 - *Collegio di Aversa II*

Capoluogo: Aversa

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende tutte le strade della parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così elencate: via Abba, via delle Acacie, via Alfieri, via Amalfi, via Amendola, via degli Anemoni, viale degli Artisti, via Bachelet, via Battisti, via delle Begonie, via Belvedere, via Beneduce, piazza Bernini, corso Bersaglieri, via Bixio, via Botticelli, vico Brodolini, via Cadorna, via Calamandrei, via Canova, via dei Cappuccini, via Caravaggio, via Carducci, via Cassino, via Catullo, via Cavour, via Fratelli Cervi, via Cicerone, via Ciamabue, via Cirigliano, via Corridoni, via Costantinopoli, via Cuma, via Cupa Scoppa, via Cupa di Sant'Antimo, via D'Acquisto, via Dante, via De Chirico, via Diaz (dal n. 2 al n. 96 e dal n. 1 al n. 77), via De Gasperi, via Di Iasi, vico Fedro, vico Filatoio, via Foscolo, piazza Fuori S. Anna, via Gallo, via Garofano, via Gemito, via Giaquinto, via Gigante, via Giordano, via Giotto, via dei Glicini, via Grandi, via Gramsci, via dell'Industria, via Iommelli, via Isonzo, viale Kennedy (dal n. 101 alla fine e dal n. 92 alla fine), via Lamarmora, via Leonardo da Vinci, via Ligabue, via Livio, via Magenta, via delle Magnolie, via Mameli, via Mancone, via Manzoni, via Marzabotto, via Matteotti, via Mazzaggio, via Michelangelo, via Modigliani, via Montessori, via Monti, via Musto, via Napoli, via Nevio, via Nievo, via Nobel, via Numeroso, viale Olimpico, via Orabona, via Orazio, via Ovidio, via Parini, via Pascoli, via Pastore (dal n. 19 alla fine), via Pelliccia (pari fino al 22 e dispari fino al 25), via Pepe, via Piave, piazzetta Pirozzi, via Pisacane, via Plauto, via Ponte di Friano, via Portanova, via Prassicio, via Properzio, via Raffaello, via Roma (dal n. 1 al n. 158), via Romeo, via Ruta, via Salerno, via Sant'Antonio, piazzetta Savignano, via Seneca, via Solferino, via Sorrento, via Stazio, via Tacito, via Tasso, via Terracini, via Tibullo, via Tiziano, via Torretta, via Toti, via Tribunali, piazzetta Vanvitelli, vicoletto delle Vergini, via Vico, via Virgilio Publio Marone, piazza Vittorio Emanuele III, via XXV Aprile.

4 - *Collegio di Aversa III*

Capoluogo: Aversa

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende tutte le strade della parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così elencate: via Altomare, via Alveo ex Annarosa, via Angiolieri, via Antica del Campo, via dell'Archeologia, via Ariosto, via Atellana, via Basile, via Boccaccio, via del Campo, via Capuana, via Cavalcanti, via Clanio, via Croce, via Cuparella Parente, via D'Aniello, via D'Annunzio, via De Filippo, piazzetta De Simone, via Diaz (dal n. 79 alla fine e dal n. 98 alla fine), via Fermi, via Ferraris, via Galilei, via Galvani, via Gentile, via dei Gigli, via Graziadei, viale Kennedy (dal n. 2 al n. 90 e dal n. 1 al n. 99), via La Malfa, viale della Libertà, via Madonna dell'Olio, via Maiuri, via Malpighi, piazza Mazzini, via delle Mimose, via Nenni, via degli Oleandri, via Pacinotti, via Paietta, via Petrarca, via Pirandello, via Pelliccia (dal n. 24 alla fine e dal n. 27 alla fine), via S. Michele, via delle Rose, via Saporito (dal n. 102 alla fine), via Sturzo, via Tansillo, via Togliatti, via Torrebianca (dal n. 36 alla fine e dal n. 29 alla fine), via Torricelli, vico Trabucco, via Umberto I, via Vecchia o Mezzo di Cesa, via Verga, via delle Viole, via Visocchi, via Vitale, via Volta, via Quater Vecchia o Mezzo di Cesa; ed i comuni di: Carinaro, Teverola.

5 - *Collegio di Caiazzo*

Capoluogo: Caiazzo

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Alvignano, Caiazzo, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Formicola, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone, Ruviano.

6 - *Collegio di Capua*

Capoluogo: Capua

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Bellona, Capua.

7 - *Collegio di Carinola*

Capoluogo: Carinola

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Francolise.

8 - *Collegio di Casal di Principe*

Capoluogo: Casal di Principe

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Cancello ed Arnone, Casal di Principe.

9 - *Collegio di Casaluce - Frignano*

Capoluogo: Casaluce

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Casaluce, Frignano, Villa di Briano.

10 - *Collegio di Caserta I*

Capoluogo: Caserta

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende parte del centro urbano del comune di Caserta così delimitata: a nord via Eleuterio Ruggiero; a est via Capitano Laviano, viale Medaglie d'Oro (da piazza Andolfato ad angolo via Laviano), piazza Andolfato, via Unità Italiana; a sud asse strada ferrata Caserta-Napoli; a ovest piazza Garibaldi, piazza Gramsci, via Gasparri, corso Giannone.

11 - *Collegio di Caserta II*

Capoluogo: Caserta

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende alcune frazioni e parte del centro urbano del comune di Caserta così delimitate: a nord via S. Francesco, via Gasparri esclusa, piazza Gramsci esclusa, piazza Garibaldi esclusa, via Vivaldi, asse strada ferrata Caserta-Benevento, via Unità Italiana esclusa, viale Medaglie d'Oro esclusa; a est tratto via Nazionale Appia 7 fino all'intersezione con l'asse strada ferrata Caserta-Benevento,Falciano, Tredici, San Clemente, asse strada ferrata Caserta-Benevento; a sud via A. Zoli, linea di confine con il comune di S. Nicola, via Appia Antica; a ovest linea di confine con il comune di Casagiove, via Torrino.

12 - *Collegio di Caserta III*

Capoluogo: Caserta

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende alcune frazioni e parte del centro urbano del comune di Caserta così delimitate: a nord le frazioni di Mezzano, Casertavecchia, Sommana; a est le frazioni di Pozzovetere, Casola, Tuoro, Garzano; a sud asse strada ferrata Caserta-Benevento, Centurano, tratto via Nazionale Appia 7 dall'intersezione con l'asse strada ferrata Caserta-Benevento sino al congiungimento con l'angolo formato dalla via Laviano e viale Medaglie d'Oro, viale Medaglie d'Oro fino angolo via Laviano, via Laviano esclusa, via Ruggiero esclusa, corso Giannone escluso; a ovest asse verticale del viale principale del Parco Reale.

13 - *Collegio di Caserta IV - Casagiove*

Capoluogo: Caserta

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende alcune frazioni e parte del centro urbano del comune di Caserta così delimitate: a nord le frazioni di Vaccheria, San Leucio; a est Sala, asse verticale del viale principale del Parco Reale, via San Francesco esclusa, via Torrino esclusa; a sud Ercole, linea di confine con il comune di Casagiove; a ovest linea di confine con il comune di Casagiove; ed i comuni di: Casagiove, Castel Morrone.

14 - *Collegio di Castel Volturno*

Capoluogo: Castel Volturno

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Castel Voltùrno, Villa Literno.

15 - *Collegio di Grazzanise - Pignataro Maggiore*

Capoluogo: Grazzanise

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Grazzanise, Pastorano, Pignataro Maggiore, Santa Maria la Fossa, Vitulazio.

16 - *Collegio di Gricignano d'Aversa*

Capoluogo: Gricignano d'Aversa

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Cesa, Gricignano d'Aversa, Succivo.

17 - *Collegio di Lusciano*

Capoluogo: Lusciano

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Lusciano, Parete.

18 - *Collegio di Maddaloni I*

Capoluogo: Maddaloni

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende tutte le strade della parte del centro urbano e del territorio del comune di Maddaloni così elencate: via Altomari, via Appia, via Appia 1ª e 2ª traversa, via Bixio, vicolo Bixio, via Campo Sportivo, via Campolongo dal n. 45 alla fine e dal n. 48 alla fine, via Capillo, via Caudina 1° tratto, via Concezione, via Consolazione, via Cornato, via Cornato 1ª e 2ª traversa, via Costanzi, piazza De Sivo, via Del Monaco, piazza Ferraro, via G. Amendola, vicolo G. Amendola, via G. Marconi, corso 1° ottobre, via La Rosa, via Libertà dal n. 1 al n. 225 e dal n. 2 al n. 314, via Maddalena, vicolo Maddalena, piazza Matteotti, via Montano, via Montella, via Montevergine, largo Montevergine, via P. Carolino 1ª traversa, via Roma dal n. 1 al n. 265 e dal n. 2 al n. 286, via S. Francesco d'Assisi, via S. Francesco d'Assisi 1ª traversa, via Sambuco, via S. Antonio Abate, via S. Eustachio, via S. Eustachio 1ª traversa, via Santacroce, via Sauda, via Sauda 1ª traversa, via Starza, via Starza 1ª, 2ª, 3ª e 4ª traversa, via Tiglio S. Biagio, traversa Convitto Nazionale, piazza Umberto I e piazza Vittoria; ed il comune di San Marco Evangelista.

19 - *Collegio di Maddaloni II*

Capoluogo: Maddaloni

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende tutte le strade della parte del centro urbano e del territorio del comune di Maddaloni non compresa nel collegio di Maddaloni I così elencate: via Alturi, via Baldina, via Balza, via Belvedere, via Boscolagno, via Brecciame, via Calabricito, via Campolongo dal n. 1 al n. 43 e dal n. 2 al n. 46, via Cancello, via Cappella Mastrantuono, via Cappella Rosa 2° e 3° tratto, via Cappella Rosa 3° tratto 1ª traversa, via Cappuccini Vecchi, via Carmignano, via Carrarone, via Carrarone 1ª traversa, vicolo 1° e 2° Castello, via Caudina 2° tratto, via Caudina 2° tratto 1ª traversa, via Ceppone, via Cese, via Cimitero, via Colle Puoti, via Collinetta S. Alfonso, via Condotto, via Cucciarella, via Cucciarella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª traversa, via Cupa Cervino, via Cupa Lunga, via Cupa Lunga 1ª traversa, via D. Raffone, via Fabio Massimo, via Feudo, via Feudo 1ª e 2ª traversa, via Ficucella, via Ficucella 1ª e 2ª traversa, via Formale, vicolo 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°, via Fortini, via Gaudio, via Grado, via Gravone, via Grotticella, via Lagno Cimmino, via Lamia, via Largo Grotte, via Lazzaretto, via Libertà dal n. 227 alla fine e dal n. 316 alla fine, via Lima, via Maddaloni Superiore, via Mastrilli, piazza Mercato, via Monaca, via Montagna, via Murelle, via Napoli dal n. 1 alla fine e dal n. 2 alla fine, via Napoli 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª traversa, via Nazionale Montedecoro, via Pignatari, via Pintime, via Pioppolungo 1° e 2° tratto, via P. Carolino dal n. 1 alla fine, e dal n. 2 alla fine, via P. Grotta 1° e 2° tratto, via Ponte Tavano, via Ponti Valle, via Pozzillo, via Rapillo, via Rapillo 1ª traversa, via Regina Margherita, via Roma dal n. 267 alla fine e dal n. 288 alla fine, via Roma 1ª traversa, largo S. Alfonso, via S. Benedetto, via S. Giovanni, via S. Margherita, via S. Michele, via S. Salvatore, via Sant'Antuono, via S. Barbara, via Starzalunga, strada statale 265, via Tifatina, via Troiani, via Cappella Rosa 1° tratto, via Caudina 1° tratto 1ª traversa.

20 - *Collegio di Marcianise I*

Capoluogo: Marcianise

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Marcianise così delimitata: a nord (da sinistra verso destra) asse mediano di via Merola, via Novelli, via Quercia, via R. Musone; a est asse mediano di viale Mattarella, viale G. Rossa, via Santella (fino incrocio della s.s. 87), dalla s.s. 87 lungo i confini di S. Marco Evangelista, Maddaloni, fino al territorio di Acerra; a sud (da destra verso sinistra) lungo i Regi Lagni attraverso i territori di Caivano, Orta di Atella fino al ponte delle FF.SS. in località Santa Venera; a ovest dal ponte FF.SS. di Santa Venera salendo verso nord-est lungo la linea ferroviaria, fino al casello FF.SS. di Airola intersecando il cavalcavia di viale M.L. King e proseguendo lungo l'asse ferroviario fino incrocio asse mediano di via Merola.

21 - *Collegio di Marcianise II*

Capoluogo: Marcianise

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del territorio del comune di Marcianise non compresa nel collegio di Marcianise I; ed i comuni di: Capodrise, Portico di Caserta.

22 - *Collegio di Mondragone*

Capoluogo: Mondragone

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende il comune di Mondragone.

23 - *Collegio di Piedimonte Matese*

Capoluogo: Piedimonte Matese

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Castello Matese, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, San Gregorio Matese, San Potito Sannitico, Valle Agricola.

24 - *Collegio di Roccamonfina*

Capoluogo: Roccamonfina

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Presenzano, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Tora e Piccilli.

25 - *Collegio di San Cipriano d'Aversa*

Capoluogo: San Cipriano d'Aversa

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Casapesenna, San Cipriano d'Aversa.

26 - *Collegio di San Felice a Cancello-Arienzo*

Capoluogo: San Felice a Cancello

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Arienzo, San Felice a Cancello.

27 - *Collegio di San Nicola La Strada*

Capoluogo: San Nicola La Strada

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Recale, San Nicola La Strada.

28 - *Collegio di San Prisco*

Capoluogo: San Prisco

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Casapulla, Curti, San Prisco.

29 - *Collegio di Santa Maria a Vico*

Capoluogo: Santa Maria a Vico

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Cervino, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni.

30 - *Collegio di Santa Maria Capua Vetere I*

Capoluogo: Santa Maria Capua Vetere

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende tutte le strade del centro urbano del comune di Santa Maria Capua Vetere così elencate: via Galatina traverse e vicoli, via Giovanni Paolo I e traverse, via Martiri del Dissenso, via Vito Romano, via N. Salzillo, via Vittorio Emanuele II e traverse, via R. Perla, via L. Sturzo, via Santella e traverse, via A. De Gasperi e traverse, via Convento delle Grazie, via Jan Palach, via A. Pierantoni, via A. Righi, corso Martiri d'Ungheria, corso A. Moro, piazza San Francesco, via Turati, via Salvemini, via Costa, Parco delle Rose, corso U. De Carolis, via dei Ramari e vicolo, piazza San Pietro, traversa San Pietro, via Porta di Giove, via Caserta e vicoli, via Martucci e traversa, via Fratta e vicoli, piazzetta Immacolata, via Albana e vicoli,.via degli Orti e traverse, via C. Santagata e traverse, via Fosse Ardeatine, via G. Matarazzo, via dei Vetrai, corso Garibaldi, piazza Bovio, via Carlo Gallozzi e vicolo, via M. Fiore e traversa, piazza Mazzini, via Pezzella, via A. Gramsci, via Cappabianca e vicolo, vicolo Municipio, via A. Tari, via Melorio e traverse, piazza Angiulli, viale Kennedy traverse e vicoli, via Sirtori, via Marconi, piazza Matteotti, vico Troiano, via Fratelli De Simone, via B. Croce, via Saraceni e vicoli, via Latina, via Mazzocchi e vicolo, via Amendola, piazza Salvo D'Acquisto, via Avezzana, traversa Carfora, traversa Merola, traversa Sacone e vicoli, parco Sica, via Togliatti e vicoli, via Cesare Battisti, via San Pasquale, via Napoli e vicoli, via Brennero e vicoli, via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Merano traverse e vicoli, via Bolzano e vicoli, via Cormons, via Gorizia, via Redipuglia, via Monfalcone e vicoli, via Trieste e vicoli, via Trento e vicolo, via Santo Aniello traverse e vicoli, via Capitano traverse e vicoli.

31 - *Collegio di Santa Maria Capua Vetere II*

Capoluogo: Santa Maria Capua Vetere

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende tutte le strade del centro urbano del comune di Santa Maria Capua Vetere così elencate: via del Lavoro traverse e vicoli, viale Cappuccini, via del Lavoro rione I.A.C.P., via delle Fornaci, via G. Di Vittorio, via P. Gobetti, via G. Pastore, via dei Romani traverse e vicoli, via degli Osci, via degli Etruschi e vicolo, via dei Greci, via degli Italici e vicoli, via dei Sanniti, via dei Gladiatori, via dei Martiri Cristiani, via Colonia Julia, piazza Adriano, via Tifatina traversa e vicoli, via Arco Felice e vicoli, via Porta Fluviale, via Senato Capuano, via Anfiteatro e vicolo, vico Mitreo, via Pietro Morelli, via Roberto D'Angiò e vicolo, via dei Vetrai, via P. Mascagni, via Puccini, via G. Verdi, via G. Paisiello, via D. Cimarosa, via S. Mercadante, via C. Monteverdi, via G. Bellini, via G. Rossini e vicolo, via Fardella, via Farias e traverse, via L. De Michele e vicolo, rampetta De Michele, piazza Milbitz, via E. Ricciardi e traverse, via Cumana e vicolo, via Salvador Allende, via Roma e vicoli, via R. Uccella, via Ventiquattro Maggio, via A. Grandi, via Pratilli e vicoli, ed i seguenti comuni: Macerata Campania, San Tammaro.

32 - *Collegio di Sant'Arpino-Orta di Atella*

Capoluogo: Sant'Arpino

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Orta di Atella, Sant'Arpino.

33 - *Collegio di Sessa Aurunca*

Capoluogo: Sessa Aurunca

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende il comune di Sessa Aurunca.

34 - *Collegio di Sparanise*

Capoluogo: Sparanise

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Calvi Risorta, Camigliano, Giano Vetusto, Pietramelara, Riardo, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Sparanise.

35 - *Collegio di Teano*

Capoluogo: Teano

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: Caianello, Pietravairano, Teano, Vairano Patenora.

36 - *Collegio di Trentola Ducenta*

Capoluogo: Trentola Ducenta

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende i seguenti comuni: San Marcellino, Trentola Ducenta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A6731

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 novembre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 ottobre 1995 e scadenza 31 ottobre 1997, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 96.235 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 30 ottobre 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 ottobre 1995 e scadenza 31 ottobre 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 23 ottobre 1995, entro le ore 13 del giorno 10 novembre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiu-

dicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 novembre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 novembre 1995; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1995

Il Ministro: DINI

95A6738

DECRETO 9 novembre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1991, 1° dicembre 1991, 1° giugno 1992, 1° giugno 1993 e 22 dicembre 1993 e dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1995 e scadenza nel mese di giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348717/240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 349509/251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1991,

recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 825627/264 del 20 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 100675/278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, per l'importo di lire 5.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1995 e scadenza nel mese di giugno 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di dicembre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1996, è determinato nella misura:

del 5,80% per i CCT settennali 1° giugno 1991 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 10;

del 5,80% per i CCT settennali 1° dicembre 1991 emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5,80% per i CCT settennali 1° giugno 1992 emessi per lire 10.000 miliardi, cedola n. 8;

del 5,80% per i CCT settennali 1° giugno 1993 emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 6;

del 5,60% per i CCT settennali 22 dicembre 1993 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5;

del 5,60% per i CCT decennali 22 dicembre 1993 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.242.000.000.000, così ripartite:

L. 406.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;

L. 435.000.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991;

L. 580.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1992;

L. 261.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1993;

L. 280.000.000.000 per i CCT settennali 22 dicembre 1993;

L. 280.000.000.000 per i CCT decennali 22 dicembre 1993,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6760

DECRETO 9 novembre 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1986 (decennali) relativamente alla cedola con godimento 1° dicembre 1995 e scadenza 1° dicembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 626091/124 del 25 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° dicembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del suindicato decreto, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di dicembre 1995 e scadenza nel mese di dicembre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di dicembre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale in data 25 novembre 1986, indicato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 1° dicembre 1986, emessi per lire 3.000 miliardi, relativamente alla cedola di scadenza 1° dicembre 1996, è determinato nella misura del 10,90%.

La spesa derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 326.992.500.000, e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al cap. 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6761

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 1995.

Premi settimanali aggiuntivi delle lotterie nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 04/84187 del 10 ottobre 1990, n. 04/84422 del 22 novembre 1991 e n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 concernenti la disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla citata disciplina per l'assegnazione dei premi settimanali delle lotterie nazionali e di adeguare conseguentemente la composizione della commissione incaricata delle estrazioni suddette nonché di prevedere una diversa articolazione ed un diverso ammontare dei premi stessi;

Ritenuto che ricorre l'opportunità di assegnare premi settimanali aggiuntivi a favore dei mittenti delle cartoline per la partecipazione ai premi settimanali delle lotterie nazionali estratti nei giorni dal 6 ottobre 1995 al 29 dicembre 1995 secondo le modalità di partecipazione alla trasmissione televisiva «Prove e provini a Scommettiamo che...?»;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi;

Decreta:

Art.1.

Le estrazioni dei premi settimanali delle lotterie nazionali previste per i giorni 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre 1995, 6, 13, 20 e 27 novembre 1995, 4, 11, 18 e 25 dicembre 1995 e 10 gennaio 1996 sono anticipate ai giorni 6, 13, 20 e 27 ottobre 1995, 3, 10, 17 e 24 novembre 1995 e 1, 7, 15, 22 e 29 dicembre 1995 e si svolgeranno a Roma, alle ore 9 in forma pubblica presso la sede del concessionario del servizio, ditta Luigi Nardi, via Jacopo Belgrado n. 23, alla presenza di una commissione costituita da tre membri: uno in rappresentanza della R.A.I. - Radiotelevisione italiana e due in rappresentanza del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le estrazioni effettuate nelle date sopraindicate i premi settimanali delle lotterie nazionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 04/80224 del 21 gennaio 1992 sono costituiti da n. 5 premi dell'importo di L. 5.000.000 cadauno.

Art. 2.

In occasione delle estrazioni di cui al precedente articolo si procederà alla estrazione di n. 5 cartoline di partecipazione ai premi settimanali — nonché di altre 5 cartoline di riserva — i cui nominativi mittenti parteciperanno all'assegnazione di premi aggiuntivi nel corso della trasmissione televisiva «Prove e provini a Scommettiamo che...?» in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi tra il 9 ottobre 1995 ed il 5 gennaio 1996 secondo le seguenti modalità:

a ciascuno dei primi cinque nominativi mittente estratti, o alle eventuali riserve nel caso in cui non fosse stato possibile contattare uno o più dei primi cinque nominativi estratti, sarà assegnata la somma di un milione nel caso in cui risponda esattamente ad un quesito che gli sarà posto dai conduttori nell'ambito di un gioco da effettuarsi nel corso della trasmissione, nonché l'ulteriore somma di un milione qualora risponda esattamente ad un secondo quesito.

Le operazioni relative all'assegnazione dei premi aggiuntivi durante la trasmissione «Prove e provini a Scommettiamo che... ?» si svolgeranno sotto la vigilanza di apposita commissione composta da due rappresentanti

dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e di un rappresentante della R.A.I. che opererà settimanalmente nel luogo di effettuazione della trasmissione televisiva di cui sopra. Le operazioni svolte dalla suddetta commissione saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 3.

Per quanto non modificato dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli restano valide le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 04/84187 del 10 ottobre 1990.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 128

95A6723

DECRETO 6 novembre 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Pantelleria nei giorni 13 e 14 ottobre 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Mestre nei giorni 23 e 24 ottobre 1995 per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ai locali dell'ufficio;

ufficio del registro di Cossato in data 27 ottobre 1995 per la partecipazione del personale allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

ufficio imposte dirette di Nicosia nei giorni 27 e 28 ottobre 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio del registro e ufficio imposte dirette di Pantelleria nei giorni 13 e 14 ottobre 1995;

ufficio imposte dirette di Nicosia nei giorni 27 e 28 ottobre 1995.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Mestre nei giorni 23 e 24 ottobre 1995.

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Cossato in data 27 ottobre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A6741

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 1995.

Annullamento del decreto ministeriale 14 aprile 1988 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Bottoni» società cooperativa a responsabilità limitata, in Ferrara, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1988 con il quale la società cooperativa «Bottoni», con sede in Ferrara, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Alessandro Monteleone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 237/90, pervenuta con nota dell'11 luglio 1995 con la quale il tribunale di Ferrara ha respinto l'opposizione proposta dal liquidatore dott. Alessandro Monteleone avverso la dichiarazione di fallimento, avvenuta con sentenza n. 25 del 9 marzo 1988, della cooperativa sopracitata;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 aprile 1988 con il quale la società cooperativa «Bottoni» società cooperativa a r.l., con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Severo Maisto in data 16 dicembre 1984, repertorio n. 60529, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alessandro Monteleone, è annullato.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6762

DECRETO 25 ottobre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unioncoop - Unione cooperative servizi di assistenza - Soc. coop. a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 giugno 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «Unioncoop - Unione cooperative servizi di assistenza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Parma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Unioncoop - Unione cooperative servizi di assistenza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Rodolfo Cavandoli, in data 18 dicembre 1975, repertorio n. 8180, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. proc. Marcello Mendogni, nato a Parma il 3 maggio 1963 ed ivi residente in via Vanoni n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6763

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 settembre 1995.

Verifica della congruità dei parametri di determinazione dell'onere termico di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1994.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina per le Casse conguaglio prezzi;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime alcuni Comitati interministeriali, fra cui il CIP;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento recante la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del 4 agosto 1994 che al cap. II, comma 2, prevede la verifica a consuntivo dei parametri di determinazione dell'onere termico;

Vista la richiesta dell'ENEL, in data 12 luglio 1995, di aggiornamento del parametro a consuntivo per l'anno 1994, e a preventivo per l'anno 1995, del prezzo del petrolio greggio importato (P.G.I.) fissato dal decreto ministeriale 4 agosto 1994 nella misura di 0,92 a preventivo per l'anno 1994, nonché di tener conto, per il gas naturale, del differenziale di prezzo rispetto a quello dell'olio BTZ;

Visti i precedenti provvedimenti CIP in materia di tariffe, sovrapprezzi e Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Decreta:

1. L'ammontare a consuntivo dell'onere termico per l'anno 1994 ed a preventivo per l'anno 1995, si determina assumendo:

per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, un consumo specifico medio di 0,223 kg/kWh prodotto ed un prezzo, del combustibile equivalente, pari a 0,98 di quello del petrolio greggio importato (P.G.I.) per un consumo di olii BTZ, STZ e di metano non inferiore all'80% della quantità complessiva di olii combustibili e metano utilizzati. Per l'energia prodotta dall'ENEL, con i propri impianti, il consumo medio specifico viene assunto pari a 0,218 kg/kWh prodotto;

per l'energia prodotta con l'impiego di carboni, un consumo specifico medio, pari a 0,359 kg/kWh prodotto; per l'energia prodotta dall'ENEL, con i propri impianti, detto consumo medio specifico viene assunto pari a 0,349 kg/kWh prodotto ad eccezione di quella prodotta con il carbone del Sulcis per la quale vale quanto previsto al punto 6 del decreto ministeriale 4 agosto 1994.

2. Per valori inferiori del suddetto rapporto di 0,80, la Casa conguaglio per il settore elettrico procederà ad una interpolazione lineare del parametro del P.G.I. tra 0,8 e 0,98, valori corrispondenti a consumi di olii BTZ, STZ e metano rispettivamente pari al 50% ed all'80% delle quantità complessive di olii combustibili e metano utilizzate.

3. La determinazione dell'onere termico, a partire dal consuntivo dell'anno 1995, verrà effettuata modificando l'attuale metodologia di determinazione dell'onere termico per tenere conto della specificità di ciascun combustibile utilizzato, nel quadro dell'introduzione di nuovi criteri intesi a superare l'attuale sistema di perequazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

4. In attesa dei nuovi criteri di cui al punto precedente l'eventuale squilibrio del conto onere termico dell'anno 1995 sarà ripianato estendendo al 1995 quanto disposto al comma 3, cap. II, del decreto ministeriale 4 agosto 1994.

5. Sono abrogate le disposizioni, in precedenza emanate, che risultino incompatibili con le presenti norme.

6. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1995

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 239

95A6739

DECRETO 25 ottobre 1995.

Trasferimento all'ENEL S.p.a. del servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Dronero.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, concernente ulteriori norme relative ai trasferimenti anzidetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme in materia di indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente di Stato - ENEL;

Visto l'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente nuove norme in materia di trasferimenti all'ENEL di imprese, loro beni e rapporti giuridici, nonché in materia di indennizzi;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in società per azioni;

Vista la domanda in data 11 novembre 1964 con la quale il sindaco del comune di Dronero (Cuneo) ha chiesto all'ENEL la concessione di attività del servizio elettrico municipale;

Vista la domanda in data 8 agosto 1995 con la quale il sindaco del comune predetto ha richiamato di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione, in particolare per le attività di acquisto, trasporto, trasformazione, distribuzione, e vendita di energia elettrica, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 24 del 3 marzo 1993;

Considerato che tale rinuncia comporta il trasferimento delle attività afferenti ai servizi elettrici municipali predetti esercitati dal comune stesso;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL S.p.a. dalla data del presente decreto, i complessi dei beni organizzati destinati all'esercizio delle attività di acquisto, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, svolte dai servizi municipali del comune di Dronero (Cuneo) comprendenti tutti i beni mobili ed immobili, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e quant'altro sia attinente all'esercizio delle attività stesse.

Art. 2.

La consegna dei beni all'ENEL S.p.a. è effettuata secondo le disposizioni nel decreto del Presidente della Repubblica n. 36/1963 e nella legge n. 9/1991 soprarichiamate.

Art. 3.

L'ENEL S.p.a. provvede alla restituzione dei beni, eventualmente non ritenuti, secono le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge n. 1643/1962, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL S.p.a. secondo le disposizioni della legge n. 1643/1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1963, e successive modificazioni.

Roma, 25 ottobre 1995

Il direttore generale: ROSSONI

95A6740

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 settembre 1995.

Impegno della somma di L. 8.425.000.000 a favore delle regioni e province autonome, ai sensi della legge 28 giugno 1991, n. 208, art. 2. (Esercizio 1995).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 1991, n. 208, recante norme per gli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli interventi di cui al citato art. 2 della legge n. 208/1991, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità, provenienti dal capitolo 7878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, confluiscono, previa riduzione del 15 per cento, nel cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il comma 3 del richiamato art. 12 della legge n. 537/1993 che stabilisce, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, e ne verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi;

Visti i criteri direttivi del 24 novembre 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l'allegata tabella di riparto a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei trasferimenti da effettuare per l'anno 1995;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 43 del 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che per alcune categorie gli stanziamenti iniziali iscritti nei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996-1997, sono ridotti del 3%;

Vista la nota n. 817 del 19 luglio 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, che autorizza in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995;

Ritenuto di dover impegnare la somma di lire 8.245.000.000 in conto esercizio 1995, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo le quote indicate nel programma della tabella di riparto allegata ai criteri direttivi, ridotte nella misura del 3%, come disposto dal sopracitato decreto-legge n. 41/1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 8.245.000.000 è impegnata, per il 1995, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna indicato:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
—	—
Abruzzo	359.496.020
Provincia autonoma di Bolzano	121.614.771
Calabria	511.851.118
Campania	1.344.443.734
Emilia-Romagna	225.611.121
Lazio	1.254.903.210
Liguria	410.282.993
Lombardia	500.017.601
Marche	315.396.114
Puglia	364.433.981
Sardegna	384.889.992
Sicilia	1.234.856.563
Provincia autonoma di Trento	109.587.172
Valle d'Aosta	58.803.110
Veneto	1.048.812.500
Totale	8.245.000.000

Art. 2.

Le erogazioni, previste in tranches, in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei citati criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 8.245.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6703

DECRETO 9 ottobre 1995.

Impegno della somma di L. 9.163.356.565 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1995, in conto residui 1994, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41. (FIO 1986).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma 28, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 017 del 16 giugno 1995, con il quale, a valere sull'importo già resosi disponibile di L. 25.870.298.610, si redistribuiva la somma parziale di L. 20.075.396.470, accantonando la residua somma di L. 5.794.902.140;

Visto, inoltre, il proprio decreto ministeriale n. 014 del 29 maggio 1995, con il quale si rendeva disponibile l'importo di L. 155.473.135 derivante dagli afflussi BEI introitati in bilancio per i progetti cofinanziati, da redistribuire ad altri progetti;

Visto, altresì, il proprio decreto ministeriale n. 037 del 28 settembre 1994, con il quale si accantonava la somma resasi disponibile di L. 3.212.981.290, derivante dagli afflussi BEI;

Ritenuto di dover impegnare le sopracitate somme di L. 5.794.902.140, L. 155.473.135 e L. 3.212.981.290 a favore dei progetti FIO 1986 i cui lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che, necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.163.356.565 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 2.737.074.590 da devolvere alla regione Calabria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 99 «Progetto integrato della sistemazione idrica del torrente Fiumarella»;

l'importo di L. 6.426.281.975 da devolvere alla regione Emilia-Romagna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 133 «Progetto finalizzato al restauro, recupero e valorizzazione delle mura e del sistema culturale-museale della città di Ferrara».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 9.163.356.565, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6702

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 novembre 1995.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica «Basilicata» per i vini prodotti nel territorio della regione Basilicata ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Basilicata;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Basilicata» per i vini e i mosti prodotti nella regione Basilicata;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1995;

Visti il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Basilicata e la proposta, dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1995;

Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione della zona di vinificazione per l'indicazione geografica tipica predetta deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra riportata ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità della proposta formulata dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini «Basilicata» prodotti nella regione Basilicata.

Art. 2.

1. È approvato nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo alla indicazione geografica tipica dei vini «Basilicata» riconosciuta con il presente decreto (annesso *A*).

Art. 3.

1. Ai fini della produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica riconosciuta con il presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta degli elenchi delle vigne.

2. I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando le disposizioni in esso contenute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

1. L'indicazione geografica tipica, riconosciuta ai sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:

a) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita dal nome geografico utilizzato nella indicazione geografica tipica interessata;

b) riconoscimento di una denominazione di origine controllata costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare confusione;

c) riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine, controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b).*

2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti prodotti dalla indicazione geografica tipica, con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.

Art. 5.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, vini con la indicazione geografica tipica «Basilicata» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BASILICATA»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Basilicata», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Basilicata» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Matera e Potenza.

La indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, con l'esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, per le corrispondenti province di Matera e Potenza è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Matera e Potenza fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata» bianco, rosso e rosato a tonnellate 17; per i vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del vitigno, a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;

10,5% per i rossi;

10,5% per i rosati.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Basilicata» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Basilicata» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Basilicata»: bianco 10,5%;

«Basilicata»: rosso 11%;

«Basilicata»: rosato 11%;

«Basilicata»: novello 11%;

«Basilicata»: frizzante 10,5%;

«Basilicata» passito secondo la normativa vigente.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Basilicata» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Basilicata» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A6742

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 giugno 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in astronomia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in astronomia, di cui alla tabella XXII-*bis* allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in astronomia di cui alla tabella XXII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXII-*bis*, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le Università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in astronomia, istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella XXII-*bis*, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 142

CORSO DI LAUREA IN ASTRONOMIA

TABELLA XXII-*bis*

Art. 1 *(Istituzione e durata del corso di laurea).* — Il corso di laurea in astronomia può essere istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La durata degli studi del corso di laurea in astronomia è fissata in quattro anni, il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

Art. 2 *(Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di laurea di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in fisica ed al diploma universitario in metodologie fisiche.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi, su contenuti specifici, e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi ed indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 3 *(Organizzazione del corso di laurea).* — I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree: gli obiettivi sono indicati nell'art. 5.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di 19 annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari integrati. I corsi integrati sono costituiti da due moduli semestrali e comportano comunque un unico esame finale.

Parte dell'attività di formazione potrà essere svolta, previo parere favorevole del consiglio della struttura didattica e sotto la responsabilità del docente del corso, presso gli osservatori astronomici nazionali e, previa stipula di apposite convenzioni, presso laboratori nazionali ed internazionali.

Un corso di insegnamento annuale è costituito da almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Un modulo semestrale è equivalente a metà di una annualità. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche, di cui due terzi relativi ad esperienze di laboratorio ed elaborazione dei dati ed un terzo relativo alla parte teorica.

Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica, secondo quanto convenuto dal consiglio della struttura didattica competente.

All'esame di laurea, che consiste nella discussione di una tesi scritta, si accede dopo aver superato le 19 annualità prescritte.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in astronomia.

Art. 4 (*Regolamento di ateneo*). — Le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nel recepire l'ordinamento didattico nazionale nel raggruppamento didattico di ateneo e nel regolamento delle strutture didattiche indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dalle aree e dai settori disciplinari indicati nell'art. 6, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 5 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, nel rispetto del precedente articolo, gli insegnamenti attivati.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) indica gli insegnamenti da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 6.

Art. 6 (*Articolazione del corso di laurea*).

Area 1. MATEMATICA.

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 1 nel settore A01C geometria;

n. 2 nel settore A02A analisi matematica;

n. 1 nel settore A03X fisica matematica.

Area 2. FISICA.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Sono obbligatorie le seguenti sei annualità:

n. 2 in B01A fisica generale;

n. 2 di esperimentazioni in B01A fisica generale;
e/o B03X struttura della materia;
e/o B04X fisica nucleare e subnucleare;
e/o B05X astronomia ed astrofisica;

n. 1 in B02A fisica teorica;

n. 1 in uno dei settori:
B03X struttura della materia;
B04X fisica nucleare e subnucleare.

Area 3. CHIMICA.

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 in C03X chimica generale ed inorganica.

Area 4. ASTRONOMIA, ASTROFISICA E FISICA SPAZIALE.

Lo studente dovrà acquisire conoscenze di base sulle moderne tematiche, astronomiche. Inoltre, in relazione alle competenze ed alle attività di ricerca localmente presenti, dovrà acquisire una preparazione più specifica nel campo dell'astronomia osservativa da terra o dallo spazio, con le relative conoscenze tecnologiche, e dell'astrofisica teorica e della cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B05X astronomia ed astrofisica;

n. 2 di laboratorio in B05X astronomia ed astrofisica;

n. 1 di laboratorio in B01A fisica generale;
o in B03X struttura della materia;
o in B04X fisica nucleare e subnucleare;
o in B05X astronomia ed astrofisica;
o in K01X elettronica;

n. 3 da scegliere tra B01A fisica generale;
B01C didattica e storia della fisica;
B02A fisica teorica;
B02B metodi matematici della fisica;
B03X strutture della materia;
B04X fisica nucleare e subnucleare;
B05X astronomia ed astrofisica;
C02X chimica fisica;
K01X elettronica;
K05A sistemi di elaborazione dell'informazione;
K05B informatica.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

95A6685

DECRETO 25 ottobre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della linguistica e della lingua francese.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Marie-Noelle Carton;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 14 settembre 1995;

Considerata l'attività svolta dall'interessata presso un'Università francese;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nell'area della linguistica e della lingua francese, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (Maitrise) in francese, conseguito in Francia dalla dott.ssa Marie-Noelle Carton, nata a Lilla il 17 agosto 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il direttore: D'ADDONA

95A6686

DECRETO 25 ottobre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della filologia e letteratura spagnola.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Gabriel Andres Renales;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 14 settembre 1995;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario nelle aree della filologia e letteratura spagnola, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (Licenciado en Filologia) in filologia spagnola, conseguito in Spagna dal dott. Gabriel Andres Renales, nato a Madrid il 24 febbraio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il direttore: D'ADDONA

95A6687

DECRETO 25 ottobre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nelle aree della fisica e della bioingegneria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Arti Devi Ahluwalia;

Considerata l'attività di ricerca svolta dall'interessata presso Università ed enti di ricerca;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 14 settembre 1995;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca nelle aree della fisica e della bioingegneria, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di laurea (Master of Science) in fisica, conseguito in Inghilterra dalla dott.ssa Arti Devi Ahluwalia, nata a Nairobi il 18 aprile 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1995

Il direttore: D'ADDONA

95A6688

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 31 luglio 1995.

Proroga della sospensione, per l'anno scolastico 1995-96, dell'ordinanza ministeriale del 31 dicembre 1992, n. 376, concernente la sospensione dei corsi biennali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 270, per la formazione di insegnanti impegnati nelle attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 maggio 1991, n. 127, che disciplina l'impianto organizzativo dei corsi biennali di specializzazione e le relative procedure di autorizzazione, ed in particolare l'art. 38, primo comma, secondo capoverso, concernente la possibilità di introdurre modifiche e/o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, facendo salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca, tra l'altro, nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonché nuove disposizioni per le attività di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Viste le ordinanze ministeriali 31 dicembre 1992, n. 376 e 9 dicembre 1993, n. 345, concernenti la sospensione di accoglimento di nuove istanze per il riconoscimento dei corsi ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975, relativamente ai bienni 1993-95 e 1994-96;

Viste le ordinanze ministeriali n. 166 del 23 maggio 1995 e 223 del 27 giugno 1995 che prorogano rispettivamente al 30 giugno 1995 e al 31 luglio 1995 i termini per apportare modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 127/1991;

Considerato che a tutt'oggi non è stata acquisita la registrazione da parte della Corte dei conti del decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 226, che ha ridefinito i nuovi programmi e che costituisce il presupposto per l'emanazione della conseguente ordinanza ministeriale applicativa;

Vista la nota n. 8724/LM del 28 luglio 1995 - Gabinetto, con la quale, sono state fornite direttive su alcuni punti relativi alla disciplina ed alla operatività della ordinanza da emanare in attuazione dei nuovi programmi;

Considerato che le direttive predette richiedono approfondimenti ulteriori non realizzabili entro il termine ultimo del 31 luglio 1995 stabilito per l'emanazione della nuova ordinanza sui corsi di specializzazione;

Ritenuto altresì che comunque l'eventuale ulteriore differimento dei termini previsti dall'ordinanza ministeriale n. 223/1995 per dare applicazione alle predette direttive di cui alla nota n. 8724/LM sopra citata non consentirebbe di disporre dei tempi necessari per l'attivazione ed il compiuto svolgimento dei corsi nel prossimo anno scolastico 1995-96.

Considerato, peraltro, che — come risulta dall'allegata tabella redatta sulla base dei dati forniti dai Provveditorati agli studi — la grande maggioranza dei docenti di sostegno, a livello nazionale e regionale, è già in possesso del titolo di specializzazione e che, comunque, laddove i singoli provveditori hanno segnalato la necessità di personale docente di sostegno specializzato, l'Amministrazione ha provveduto ad organizzare i corsi statali di specializzazione;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa è prorogata per l'anno scolastico 1995-96 l'ordinanza telegrafica del 31 dicembre 1992, n. 376, citata in premessa.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per l'ammissione al visto ed alla conseguente registrazione.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro: LOMBARDI

Registrata alla Corte dei conti il 19 agosto 1995
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 265

ALLEGATO 1

La risposta ai bisogni: rapporto alunni H/docenti di sostegno, percentuale docenti specializzati, corsi statali attivati (a.s. 1994-95)

REGIONE	Rapporto H/D (a.s. 1994-95)				Percentuale docenti specializzati				Corsi statali attivati		
	Sc mat.	Sc elem.	Sc. med.	Sc. sec. II	Materna	Elementare	Media	Sc. sec. II	1993-95	1994-96	Totale
Piemonte	1,46	1,89	1,86	1,84	89,80	80,63	61,20	80,14	1	3	4
Valle d'Aosta	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0	0	0
Lombardia	2,21	2,45	2,39	2,71	99,12	88,45	77,65	77,37	8	4	12
Trentino-Alto Adige (*)	n.d.	2,73	2,43	1,49	n.d.	60,66	42,55	46,27	0	0	0
Veneto	2,43	2,38	2,17	2,10	86,32	85,94	66,64	69,85	2	3	5
Friuli	2,61	2,90	2,87	2,19	100,00	95,77	74,05	67,74	1	1	2
Liguria	1,48	1,89	2,01	1,60	95,76	86,59	92,84	67,62	0	1	1
Emilia-Romagna	1,47	1,87	1,94	2,15	95,50	93,07	89,97	83,18	2	2	4
Toscana	1,61	1,73	1,73	2,05	100,00	100,00	100,00	99,35	0	0	0
Umbria	1,58	1,91	1,60	2,17	100,00	100,00	99,62	100,00	1	1	2
Marche	1,96	2,11	2,29	2,11	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Lazio	2,01	2;32	2,06	1,95	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Molise	2,56	2,78	2,38	2,06	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Abruzzo	2,15	2,55	2,22	1,69	97,90	97,80	98,62	97,75	1	1	2
Campania	1,59	1,80	1,64	1,22	100,00	100,00	100,00	100,00	4	1	5
Puglia	1,75	2,24	2,05	1,68	99,00	92,86	92,80	95,99	1	1	2
Basilicata	1,30	2,30	2,03	1,51	100,00	100,00	100,00	98,72	0	0	0
Calabria	1,87	2,59	2,22	2,08	100,00	100,00	100,00	100,00	2	1	3
Sicilia	1,84	2,19	1,76	1,51	98,14	99,20	97,69	90,81	2	0	2
Sardegna	1,58	1,95	1,90	1,50	100,00	84,45	45,28	53,85	2	3	5
Totale nazionale	1,82	2,18	2,02	1,87	97,59	93,28	86,45	88,65	27	22	49

Elaborazione eseguita sulla base dei dati forniti dagli uffici scolastici provinciali.

Mancano i dati relativi ai provveditorati agli studi di: Aosta, Napoli ed Enna che alla data di elaborazione della presente tabella non hanno ancora fornito i dati statistici sull'handicap relativi all'a.s. 1994-95.

Non sono inclusi i dati relativi agli insegnanti di sostegno della scuola media della provincia di Palermo.

(*) Non sono disponibili i dati in questione in quanto per tale ordine di scuola gli insegnanti dipendono da altra amministrazione.

95A6704

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 22 giugno 1995 e del 13 giugno 1995;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 3 ottobre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Nell'art. 27, concernente l'elenco degli insegnamenti della facoltà di lettere e filosofia, è inserito il seguente nuovo insegnamento: antropologia filosofica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 27 ottobre 1995

Il rettore: CRESCENTI

95A6691

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 307 dell'8 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1992, relativa all'istituzione del corso di laurea in scienze agrarie nella facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze agrarie ed in particolare l'allegata tabella XXXI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1994 relativo all'integrazione dell'art. 3 della precitata tabella, allegata al predetto decreto ministeriale 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1995;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di agraria dell'8 giugno 1995, del senato accademico del 23 giugno 1995 e del consiglio di amministrazione del 19 luglio 1995 relative all'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze agrarie dell'Università degli studi del Molise disposto dalla precitata tabella nonché alla modifica della sua denominazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 34 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 34 *(Facoltà di agraria)*. — La facoltà di agraria conferisce:

A) la laurea in scienze e tecnologie alimentari;

B) la laurea in scienze della produzione animale;

C) la laurea in scienze e tecnologie agrarie».

Art. 2.

Gli articoli dal n. 49 al n. 62 del vigente statuto, relativi al corso di laurea in scienze agrarie sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli e numerazione con il conseguente scorrimento dell'articolazione successiva:

«Art. 62. — *C)* Laurea in scienze e tecnologie agrarie: È istituito presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie.

La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 63 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 64 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 69. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Art. 65. — Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite

dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

Art. 66. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 67 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 62;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 68 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per l'affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 69 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

1. Matematica, statistica ed informatica (ore 150):

Settori:

A02A (Analisi matematica);

A02B (Probabilità e statistica matematica);

A04A (Analisi numerica);

A04B (Ricerca operativa);

K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);

K05B (Informatica);

S01A (Statistica);

S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

2. Fisica (ore 100):

Settori:

B01B (Fisica).

3. Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150):

Settori:

C01A (Chimica analitica);

C03X (Chimica generale ed inorganica);

C05X (Chimica organica).

4. Biologia vegetale (ore 100):

Settori:

E01A (Botanica);

E01B (Botanica sistematica);

E01C (Biologia vegetale applicata);

E01E (Fisiologia vegetale);

G07A (Chimica agraria).

5. Biologia animale (ore 100):

Settori:

E02A (Zoologia);

E02B (Anatomia comparata e citologia);

E04A (Fisiologia generale);

V30A (Anatomia degli animali domestici);

V30B (Fisiologia degli animali domestici);

G06A (Entomologia agraria).

6. Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100):

Settori:

G07A (Chimica agraria);

E01E (Fisiologia vegetale);

E05A (Biochimica).

7. Genetica agraria (ore 50):

Settori:

G04X (Genetica agraria).

8. Scienza del suolo (ore 50):

Settori:

G07A (Chimica agraria);

G07B (Pedologia);

D02A (Geografia fisica e geomorfologia);

D02B (Geologia applicata).

9. Agronomia e coltivazioni (ore 200):

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

G02B (Coltivazioni arboree);

G02C (Orticoltura e floricoltura).

10. Difesa delle colture (ore 100):

Settori:

G06A (Entomologia agraria);

G06B (Patologia vegetale);

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

11. Zootecnia (ore 100):

Settori:

G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);

G09B (Nutrizione e alimentazione animale);

G09C (Zootecnica speciale);

G09D (Zoocolture).

12. Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100):

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);

G02B (Coltivazioni arboree);

G02C (Orticoltura e floricoltura);

G06A (Entomologia agraria);

G07A (Chimica agraria);

G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);

E03A (Ecologia);

E01C (Biologia vegetale applicata);

E01D (Ecologia vegetale);

E01E (Fisiologia vegetale).

13. Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150):

Settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);

G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

14. Genio rurale (ore 150):

Settori:

G05A (Idraulica agraria e forestale);

G05B (Meccanica agraria);

G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

15. Economia ed estimo (ore 200):

Settori:

G01X (Economia ed estimo rurale);

P01A (Economia politica);

P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 27 ottobre 1995

Il rettore: D'ALESSANDRO

95A6618

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1995.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 19 luglio 1995 che ha modificato l'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico, e che ha approvato la tabella didattica XLV/2 relativa alle scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in ortopedia e traumatologia;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine ad istituire nuove scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quella in ortopedia e traumatologia;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) formulate dalle autorità accademiche rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di medicina e chirurgia del 24 luglio 1995;

senato accademico del 6 settembre 1995;

consiglio di amministrazione del 28 settembre 1995;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale del 5 ottobre 1995;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Articolo unico

Dopo l'articolo 148, relativo alla scuola di specializzazione in «oftalmologia», viene inserito il «capo XI - Scuola di specializzazione in in ortopedia e traumatologia» e i seguenti nuovi articoli:

Capo XI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Art. 149 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti capaci di svolgere attività di prevenzione, diagnosi e cura nel settore professionale delle malattie dell'apparato locomotore, in particolare riguardo alla diagnostica e al trattamento chirurgico di tali malattie.

3. La Scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

4. L'Università può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva C.E.E. 92/98 recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 150 (*Organizzazione, durata, norme d'accesso*). — 1. Il corso di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha la durata di cinque anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze chirurgiche - Università degli studi di Udine - Policlinico universitario - piazzale S. Maria della Misericordia - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle delle S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 10 (dieci) per ciascun anno di corso, per un totale di 50 (cinquanta) specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto della scuola.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 151 (*Piano di studi e di addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 150, comma 3. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 149, comma 2 e gli obiettivi previsti nel succesivo comma 2 e specificati nelle tabelle *A* e *B*, relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in ortopedia e traumatologia, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, dègli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti comma 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 152 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 153 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo gli standards nazionali specifici riportati nella tabella *B*.

Art. 154 (*Protocolli di intesa e convezioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di specializzazione, attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 155 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Tabella A

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomo-fisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori:

E06A Fisiologia umana
E09A Anatomia umana
E10X Biofisica medica
F01X Statistica medica
F04B Patologia clinica
F6A Anatomia patologica

B - *Area di biomatematica e meccanica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica, della matematica, dell'informatica, della fisica e della biomeccanica in ortopedia e traumatologia.

Settori:

K05B Informatica
F01X Statistica medica
I26A Bioingegneria meccanica
I15F Ingegneria chimica e biotecnologica

C - *Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore; lo specializzando deve apprendere i fondamentali dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in ortopedia e traumatologia.

Settori:

F04B Patologia clinica
F06A Anatomia paologica
F16A Malattie dell'apparato locomotore
F08A Chirurgia generale
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia

D - *Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche relative alla specialità.

Settori:

F16A Malattie dell'apparato locomotore

F08A Chirurgia generale

E - *Area delle malattie dell'apparato locomotore.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specilistici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.

Settori:

F16A Malattie dell'apparato locomotore

F16B Medicina fisica e riabilitazione

F - *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenza, con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico. Acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Acquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.

Settori:

F16A Malattie dell'apparato locomotore

F08A Chirurgia generale

F21X Anestesiologia

F22B Medicina legale

Tabella B

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve documentare di aver frequentato e svolta la relativa attività nel modo seguente:

per almeno mezza annualità in reparto di chirurgia generale;

aver svolto turni di tirocinio in attività di: corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, turni di guardia, riabilitazione, ecc.;

aver eseguito:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

b) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (comprensivi dell'applicazione di fili transcheletrici e della riduzione e contenzione di lussazioni e fratture di piccoli segmenti), dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 19 ottobre 1995

Il rettore: STRASSOLDO

95A6767

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara) nella riunione del 3 febbraio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 4 marzo 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 22 aprile 1993;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le ulteriori deliberazioni formulate, in adeguamento alla nuova tipologia, dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara), dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione integrato rispettivamente nelle riunioni del 7 settembre 1995, del 25 settembre 1995 e del 26 settembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo III - Scuole di specializzazione, dopo l'art. 766 ultimo dell'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in chirurgia odontostomatologica, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene inserita la sezione VII - Diplomi di specializzazione del settore medico unitamente ai seguenti nuovi articoli relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione ed all'istituzione della scuola di specializzazione in neurologia, facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara).

Sezione VII

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO

Capo I

Norme comuni alle scuole di specializzazione

Art. 767 *(Istituzione, finalità, titolo conseguito).* — 1. Nell'Università degli studi di Torino sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi.

2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica.

3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.

4. Le università possono istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990.

A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 768 *(Organizzazione delle scuole).* — 1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della scuola.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Tali ordinamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi.

3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facoltà di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonché le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.

4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione.

Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli di intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto, in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi laureati non medici.

Le lauree sono specificate nelle singole tipologie.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 769 *(Piano di studi di addestramento professionale).* — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente art. 768.3.

Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all'art. 767.2, e gli obiettivi previsti nel successivo art. 769.2, e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica, teorica e seminariale, di quelle di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 770 *(Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio)*. — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio e svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate.

Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 771 *(Esame di diploma)*. — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e nominata dal rettore dell'ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nelle tabelle *B*.

Art. 772 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della singola scuola e dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 773 *(Norme finali)*. — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

Facoltà di medicina e chirurgia
(sede di Novara)

Art. 774. — Alla facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara) afferiscono le scuole di specializzazione in:

neurologia.

Capo II

1. *Scuola di specializzazione in neurologia*

Art. 775. — La scuola di specializzazione in neurologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 776. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie neurologiche.

Art. 777. — La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 778. — Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 779. — La sede amministrativa della scuola di specializzazione in neurologia è presso il dipartimento di scienze mediche, sede di Novara, Università degli studi di Torino.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 780. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è determinato in 4 per ciascun anno di corso per un totale di 20 specializzandi.

Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

Area A. *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere l'ontogenesi e l'organizzazione strutturale del sistema nervoso; il funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico in condizioni normali e di stimolazione; i fondamenti dell'analisi statistica e del metodo epidemiologico.

Settori: E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia, E09B istologia, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04B patologia clinica.

Area B. *Farmacologia e medicina legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche dall'azione dei farmaci sul sistema nervoso, nonché le implicazioni medico legali dell'utilizzazione dei farmaci e più in generale delle problematiche legate alle malattie del sistema nervoso.

Settori: E07X farmacologia, F22B medicina legale.

Area C. *Fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamentali meccanismi eziopatogenetici, compresi quelli di medicina molecolare applicati alla neuropatologia.

Settori: F04A patologia generale, F06B neuropatologia.

Area D. *Semeiotica e diagnostica neurologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di conoscere le cause determinanti e i meccanismi patogenetici delle malattie del sistema nervoso; le alterazioni strutturali e/o funzionali del sistema nervoso e le lesioni ad esse corrispondenti da un punto di vista morfologico; i quadri clinici neurofisiologici, neuroradiologici e neuropsicologici che caratterizzano le malattie del sistema nervoso, anche nell'età infantile e geriatrica.

Settori: F04B patologia clinica, F06B neuropatologia, F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia.

Area E. *Neurologia clinica.*

Obiettivo: al termine del processo formativo lo specializzando deve essere in grado di riconoscere i sintomi ed i segni clinico-strumentali con cui si manifestano le malattie neurologiche, neurochirurgiche e psichiatriche, anche dell'età geriatrica; deve inoltre acquisire un orientamento clinico nell'ambito della neurologia pediatrica e della psichiatria, deve saper curare i malati neurologici o con complicanze neurologiche.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia, F15A otorinolaringoiatria, F19B neuropsichiatria infantile.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una adeguata preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici ed i procedimenti specialistici, come di seguito specificato:

protocolli diagnostici clinici: almeno 100 casi seguiti personalmente;

esami neuropatologici: almeno 50 casi, discussi direttamente con un neuropatologo;

prelievo di liquor e relativo esame: almeno 50 casi, dei quali 20 refertati personalmente;

discussione esami neuroradiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neuroradiologo;

discussione esami neurofisiologici delle principali patologie: almeno 100 casi, discussi direttamente con un neurofisiopatologo;

casi clinici: almeno 250 casi seguiti, dei quali 80 seguiti in prima persona, discutendone impostazione e conduzione con il responsabile del reparto clinico.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 ottobre 1995

Il rettore: DIANZANI

95A6747

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 ottobre 1995, n. 20/95.

Applicazione dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate). Parere del Consiglio di Stato n. 785/1995.

A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

A tutte le regioni

A tutte le province

A tutti i comuni

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'ARAN

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Ai Commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

La circolare n. 90543/7/488, emanata dal Dipartimento della funzione pubblica in data 26 giugno 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1992, ha già fornito i necessari chiarimenti per risolvere talune problematiche derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 33 della legge n. 104/1992 indicata in oggetto.

Tuttavia su particolari aspetti della normativa recata dal predetto art. 33 sono continuate ad insorgere incertezze interpretative tali da rendere necessario da parte di questo Dipartimento il ricorso al Consiglio di Stato per l'acquisizione di un apposito parere, che è stato formulato dalla prima sezione in data 14 giugno 1995 (parere n. 785/1995).

Quanto alla prima problematica sottoposta al parere di cui trattasi, essa riguarda la comulabilità da parte dello stesso lavoratore del beneficio di cui al menzionato art. 33, comma 3, e, in particolare, se a quest'ultimo debbano essere riconosciuti, su sua specifica richiesta, più benefici consistenti ciascuno in un permesso mensile di «tre giorni», per assistere più persone handicappate in stato di gravità esistenti nello stesso nucleo familiare.

Su tale problematica il Consiglio di Stato si è espresso in favore di una soluzione affermativa, ritenuta peraltro più aderente al dettato normativo, anche se ha precisato che detto cumulo non potrà essere comunque riconosciuto allorché altre persone possano prestare assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire alle necessità assistenziali dei familiari disabili durante il periodo di soli tre giorni mensili.

La seconda problematica verte sull'ammissibilità del cumulo dei benefici spettanti allo stesso lavoratore nella sua duplice qualità di familiare convivente di persona handicappata grave (art. 33, comma 3) e di soggetto portatore di handicap in condizione di gravità (art. 33, comma 6).

Analogamente alle considerazioni già esposte con riferimento alla problematica precedente, è ritenuta corretta la soluzone della cumulabilità. Anche in questo caso detta cumulabilità è tuttavia subordinata all'effettiva necessità della prestazione assistenziale da parte del familiare.

La terza ed ultima problematica riguarda infine la fruizione, da parte di persone handicappate, dei tempi aggiuntivi nelle prove di esame di concorsi pubblici, in relazione allo specifico handicap (art. 20, comma 1). La fruizione di tale beneficio presuppone sempre la sussistenza di un minimo di capacità lavorativa, necessario per l'instaurazione del rapporto di impiego.

Dal Consiglio di Stato viene fatto in ogni caso rilevare che l'accertamento, da parte dell'organo sanitario competente, del diritto ai tempi suppletivi nelle prove concorsuali, previsto dal citato art. 20, comma 1, non incide minimamente sull'accertamento relativo alla sussistenza della capacità lavorativa del soggetto handicappato anche se effettuato dallo stesso organo sanitario, trattandosi di atti aventi finalità diverse e quindi tra loro non collegati.

Il Ministro: FRATTINI

95A6770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 699/1995 dell'8 novembre 1995

Specialità medicinale: METFORAL nella forma e confezione: 30 compresse 850 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40 - codice fiscale n. 00678100504.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Pisa, via Trieste n. 40.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse 850 mg;

A.I.C.: n. 019449038 (in base 10) 0LKK6G (in base 32);

classe: C.

Composizione: una compressa rivestita contiene: principio attivo: metformina cloridrato 850 mg. Eccipienti: biossido di silicio, polivinilpirrolidone, polietilenglicole, magnesio stearato, cellulosa acetoftalato, dietile ftalato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: diabete nell'età matura, senza tendenza alla chetosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto decreto A/1232/1994 del 31 ottobre 1994

Specialità: FASTJEKT.

Confezione: Siringa autoiniettante 0,33 mg a base di adrenalina.

Titolare A.I.C.: Allergopharma: Bracco S.p.a., via E. Folli, 50 - 20134 Milano - codice fiscale 00825120157.

n. A.I.C.: 028505016 (in base 10) 0V5WXS (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: C01CA «Adrenergici e dopaminergici».

Decreto A.I.C. n. 687/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale: ALENDROS alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112 - codice fiscale 00109910505.

Produttore: del principio attivo: Merck Chemical Manufacturing Division, Ballydine, Tipperary Ireland.

Produttore del prodotto finito: Istituto Gentili S.p.a., officina farmaceutica, sita in via S. Antonio, 61 - 56125 Pisa.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse da 10 mg;

n. A.I.C.: 029051036 (in base 10) 0VQL4W (in base 32);

classe: C.

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: alendronato sodico mg 13,05 (corrispondenti a mg 10 di alendronato acido libero). Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscamellosio e magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Alendros» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 686/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale: DRONAL SIGMA-TAU, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: del principio attivo: Merck Chemical Manufacturing Division, Ballydine, Tipperary Ireland.

Produttore del prodotto finito: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. Officina farmaceutica consortile, via Emilia, 21 - 27100 Pavia.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dello art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse da 10 mg.

n. A.I.C.: 029054032 (in base 10) 0VQP2J (in base 32);

classe: C.

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: alendronato sodico mg 13,05 (corrispondenti a mg 10 di alendronato acido libero). Eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscamellosio e magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Dronal» è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto A.I.C. n. 689/1995 del 30 ottobre 1995

Specialità medicinale SOTAHEXEL (Sotalolo), nella forma compresse × mg «80» e compresse × mg «160», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexal AG Industiestrasse, 25 - Holzkirchen (Germania) rappresentata in Italia dal dott. Osvaldo Ponchiroli con domicilio fiscale in Nerviano (Milano), codice fiscale PNCSLD52M24F205J.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Holzkirchen (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dello art. 8, comma 10, della legge n.537/1993:

40 compresse × mg 80;

n. A.I.C.: 029517012 (in base 10) 0W4T6N (in base 32);

classe: A;

prezzo: 9.300, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialita medicinali;

40 compresse × mg 160;

n. A.I.C.: 029517024 (in base 10) 0W4T70 (in base 32);

classe A;

prezzo: L. 13.600, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

1 compressa × mg 80 contiene: principio attivo: sotalolo cloridato 80 mg. Eccipienti: amido di mais lattosio, idrossipropilcellulosa, amido glicolato sodico, silicone colloidale, magnesio stereato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 compressa × mg 160 contiene: principio attivo: Sotalolo cloridato 160 mg. Eccipienti: amido di mais, lattosio idrossipropilcellulosa, amido glicolato sodico, silicone colloidale, magnesio stereato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione arteriosa essenziale;

profilassi delle crisi d'angina pectoris;

riduzione o prevenzione dei disturbi del ritmo:

tachicardia sinusale;

tachicardia parossistica;

extrasistoli;

manifestazioni cardiovascolari da ipertiroidismo;

segni funzionali di cardiomiopatia ostruttiva.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto n. 688 del 30 ottobre 1995

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EFALITH pomata alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Scotia Pharmaceuticals Limited - Woodbridge Meadows - Guildeford - Surrey Gu1 1BA - UK, rappresentata in Italia dalla Galderma Italia S.p.a., con sede legale in via dell'Annunciata n. 21 - 20121 Milano, codice fiscale n. 01539990349.

Produttore: J. Pickles and Sons - Knaresborough, Yorkshire - UK.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classficazione ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge n. 537/1993:

pomata tubo da 20 g;

n. A.I.C.: 028259012 (in base 10) 0UYDQ4 (in base 32);

classe: C.

Composizione:

100 g di pomata contengono: principi attivi: succinato di litio 8 g; solfato di zinco 0,05; eccipienti: alcoli di lana 3,3 g, paraffina solida 13,2 g, vasellina 5,4 g, paraffina liquida 33 g, acqua depurata 37 g (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della dermatite seborroica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A6751

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

E autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 548/1995 del 20 ottobre 1995

Specialità medicinale: PERACIL 2, 1 flac.no 2 g + fl. solv. 4 ml.

Titolare A.I.C.: Boniscontro & Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 0805300588.

Modifica apportata: produttore: la produzione limitatamente alla fiala solvente della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata anche presso l'officina I.B.N. Savio-Caber-Folletto, sita in Ronco Scrivia Genova, via E. Bazzano, 14.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 549/1995 del 20 ottobre 1995

Specialità medicinale: SINTOCEF 1000 S.r.l., 1 flac.no 1 g + fl. solv. 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Modifica apportata: produttore: la produzione limitatamente alla fiala solvente della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata anche presso l'officina I.B.N. Savio-Caber-Folletto, sita in Ronco Scrivia Genova, via E. Bazzano, 14.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 561/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: ACEPLUS compresse.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale n. 00082130592.

Modifica apportata: confezionamento: la specialità medicinale viene ora confezionata in Blister Opaco PVC/AL, anzichè di Blister Opaco PVC/PVDC/AL.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 562/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: RELISORM L 25 e 100, RELISORM T 200 e 500.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in: Roma, via Casilina n. 125.

Modifiche apportate: produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle specialità medicinali sopra indicate sono ora effettuate anche dalla società Serono Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Modugno (Bari), via del Blasio e dalla società Laboratoires Serono S.A., nello stabilimento sito in Aubonne (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 569/1995 del 27 ottobre 1995

Specialità medicinale: INDUSIL, flacone gocce 30 mg + flacone 15 ml.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali, 1.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della preparazione in parola è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti (limitatamente al solvente): benzalconio cloruro mg 3; acqua depurata q.b. a ml 15.

Confezionamento: in sostituzione del confezionamento flacone di vetro scuro tipo I F.U. è ora autorizzato il confezionamento flacone di vetro giallo di tipo III F.U. esternamente ricoperto con plastica nera opaca; in sostituzione del confezionamento flacone di vetro chiaro tipo III F.U. è ora autorizzato il confezionamento contenitore monodose in accoppiato polietilene/PVC/PVDC sigillati per termosaldatura.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti nonchè il confezionamento precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto MCPR n. 639/1995 del 27 ottobre 1995

Specialità medicinale: CALCIDON nella forma e confezione: 10 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è ora la seguente:

una compressa contiene: principio attivo: calcio carbonato 625 mg; colecalciferolo (Vit. D 3) 300 u.i.; eccipienti: acido citrico 1900 mg; saccarina sodica 20 mg; aroma arancia 40 mg; aroma mandarino 10 mg; sodio cloruro 20 mg; E 160e (1% CWS) 40 mg; polietilenglicole 6000 10 mg; sodio bicarbonato 400 mg; saccarosio 1531,4 mg.

Produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Laboratoires Roche Nicholas S.A., nello stabilimento sito in Gaillard (Francia), Rue del'Industrie n. 33 e dalla Società F. Hoffmann-La Roche Ltd, nello stabilimento sito in Basilea (Svizzera) Grenzacherstrasse n. 124.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 compresse effervescenti, A.I.C.: n. 020903035 (in base 10) 0MXX3V (in base 32);

classe C.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale non soggetto a di prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nellla *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A6752

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 novembre 1995

Dollaro USA	1594,96
ECU	2060,69
Marco tedesco	1124,16
Franco francese	326,10
Lira sterlina	2485,43
Fiorino olandese	1003,75
Franco belga	54,687
Peseta spagnola	13,064
Corona danese	290,05
Lira irlandese	2553,05
Dracma greca	6,802
Escudo portoghese	10,701
Dollaro canadese	1178,40
Yen giapponese	15,649
Franco svizzero	1394,44
Scellino austriaco	159,75
Corona norvegese	254,85
Corona svedese	238,91
Marco finlandese	374,93
Dollaro australiano	1183,14

95A6817

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 ottobre 1995, è stato costituito per la durata di un quadriennio il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale previsto dall'art. 1, commi 44 e 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

95A6727

Approvazione dello statuto e del regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi.

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1995 sono stati approvati lo statuto e il regolamento del Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, già Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, ente pubblico, trasformatosi in ente privato del tipo Fondazione ai sensi del decreto legislativo 3 giugno 1994, n. 509.

95A6771

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Roma

Con decreto 22 febbraio 1995, n. TD/1123, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso del Torrino, in località Prato Verde Maddalene in comune di Roma, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 863, particella già n. 631, di complessivi mq 560, così come indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 2 giugno 1994 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del sopracitato decreto.

95A6772

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele - S.n.c.», in Roma, all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995, la società «B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele - S.n.c.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361.

La sudetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A6773

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, concernente l'approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995).

L'allegato *B* al decreto citato in epigrafe, alla pagina 17 del suindicato supplemento ordinario, è così rettificato:

Le parole da: «Se il pensionato ha diritto» fino a: «al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno per il nucleo» sono sostituite dalle seguenti:

«Se il pensionato ha diritto all'incremento delle detrazioni per figli a carico, nelle Annotazioni del presente modello deve essere indicato il numero totale dei mesi relativi ai figli (o agli altri componenti del nucleo familiare) per i quali esiste il diritto all'incremento e, se l'importo di quest'ultimo supera quello dell'imposta netta, l'ammontare della differenza, preceduta dalla dicitura: "Incremento delle detrazioni per figli a carico di cui può spettare il rimborso presentando la dichiarazione dei redditi". Al riguardo si precisa che i soggetti che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, in possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento, nella misura di L. 400.000, della detrazione per figli a carico. Tale somma va computata separatamente dalle altre detrazioni e spetta in relazione al numero dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.

Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno, e, cioè, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle e i nipoti qualora siano portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni, purché, nel 1995, risultino conviventi con il contribuente e privi di mezzi di sostentamento (cioè non posseggano redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale, pari a L. 4.641.000). In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, sempreché ricorrano tutte le condizioni già evidenziate. I requisiti della convivenza e dell'assenza di mezzi di sostentamento vanno attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, al sostituto d'imposta».

95A6756

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, concernente l'approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995).

L'allegato *B* al decreto citato in epigrafe, alla pagina 10 del suindicato supplemento ordinario, è così rettificato:

a) le istruzioni per la compilazione del punto 10-*bis* sono sostituite dalle seguenti:

«Nel punto 10-*bis* va indicato il numero totale dei mesi relativi ai figli (o agli altri componenti del nucleo familiare) per i quali esiste il diritto all'incremento delle detrazioni. Al riguardo si precisa che i soggetti che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, in possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento, nella misura di L. 400.000, della detrazione per figli a carico. Tale somma va computata separatamente dalle altre detrazioni e spetta in relazione al numero dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.

Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno, e, cioè, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle e i nipoti qualora siano

portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 *febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni,* purché, nel 1995, risultino conviventi con il contribuente e privi di mezzi di sostentamento (cioè non posseggano redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale, pari a L. 4.641.000). In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, sempreché *ricorrano tutte le condizioni già evidenziate. I requisiti* della convivenza e dell'assenza di mezzi di sostentamento vanno attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, al sostituto d'imposta.

Se l'importo dell'incremento delle detrazioni per figli a carico supera quello dell'imposta netta, la differenza va evidenziata nello spazio riservato alle Annotazioni, preceduta dalla dicitura: "Incremento delle detrazioni per figli a carico di cui può spettare il rimborso presentando la dichiarazione dei redditi"».

b) le parole da: «Ad esempio,» fino a: «arrotondato a 8» sono soppresse.

95A6757

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, concernente l'approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995).

Il decreto citato in epigrafe, alla pagina 20 del suindicato supplemento, è così rettificato:

all'art. 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «3 - Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampante laser dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto».

95A6755

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 347/1995 del 27 giugno 1995, concernente la specialità medicinale «NAFERON», alla pag. 28, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata presso ...», leggasi: «Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta, controllata e confezionata *anche* presso ...».

95A6676

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 28 luglio 1995).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte riguardante il decreto n. 427 del 10 luglio 1995, a pag. 15, seconda colonna, prima della voce: «Confezione», deve essere riportato: «*Eventuale nuova denominazione di specialità CLOPIXOL*».

95A6718

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1995).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 28 della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte riguardante il decreto NFR n. 616/1995 del 14 ottobre 1995 concernente la specialità medicinale: «TACHIPIRINA», dove è scritto: «Composizione: ogni bustina contiene: principio *attivo: Paracetamolo g* 125.», leggasi: «Composizione: ogni bustina contiene: principio attivo: Paracetamolo *mg* 125.».

95A6677

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 7 0 9 5 *

L. 1.300